



Ministero della Salute

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

SOGGETTO ATTUATORE EX ART. 1 OCDPC N. 630/2020

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

CONSIDERATO che a partire dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 in Cina, nella città di Wuhan a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (COVID 19);

RILEVATO che casi con cronologia dei viaggi a Wuhan sono stati rilevati in altre aree della Cina e in altri Paesi al di fuori del confine cinese tra cui anche l'Italia;

RILEVATO che la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata e che è stata altresì segnalata la trasmissione del virus a livello nosocomiale, tra operatori sanitari;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, che prendendo atto dell'insorgenza di un'epidemia determinata dal SARS-CoV-2, ha potenziato le misure di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da paesi in cui risulta circolante il virus;

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 30 gennaio 2020;

VISTE le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'OMS circa la necessità di applicare misure adeguate;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, che prendendo atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia determinata SARS-CoV-2, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, ha interdetto il traffico aereo dalla Cina;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi, destinando l'importo di € 5.000.000,00 all'attuazione degli interventi di risposta all'emergenza;

VISTO che il comma 2 della succitata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare, in vigore dello stato di emergenza, si provveda con Ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 che stabilisce le modalità di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 4 febbraio 2020 n. 5365- con la quale è stato comunicato a tutte le Direzioni aeroportuali che, dalla medesima data, il Ministero della salute avrebbe assicurato attività di sorveglianza per tutti i passeggeri in arrivo nel nostro Paese con voli internazionali, inclusi quelli di provenienza comunitaria impiegando, per i controlli sanitari, personale medico e sanitario, anche appartenente alle organizzazioni di volontariato;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 7 febbraio 2020 n. 414, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630, è stato nominato "Soggetto attuatore" per la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessari al superamento del contesto emergenziale;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 18 febbraio 2020 n. 532, recante integrazioni del citato decreto n. 414 del 7 febbraio 2020, il quale dispone che il "Soggetto attuatore" provveda, tra l'altro, all'acquisizione di materiale sanitario per il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS);

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 13 febbraio 2020 n. 635, con la quale è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lett.a) dell'OCDPC del 3 febbraio 2020, n. 630;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, n. 27891, con la quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6183, intestata al Segretario generale del Ministero della salute;

CONSIDERATO che il "Soggetto attuatore", per l'espletamento dei compiti affidatigli, opera con il supporto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria per gli aspetti tecnico sanitari e del Direttore Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio per gli aspetti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 13 gennaio 2020, al n. 72, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della salute al dott. Giuseppe Ruocco;

VISTO il decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del 10 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2019 al n. 3253, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 5 della predetta Direzione generale al dott. Alberto Zamparese;

CONSIDERATA l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dall'insorgenza di rischi per la salute pubblica e privata, connessi ad agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che tale contesto di rischio richiede l'assunzione immediata di iniziative utili a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

VISTA la richiesta del Comando Carabinieri per la Tutela della salute di approvvigionamento urgente di DPI per le esigenze dei Reparti A.S., connesse all'emergenza Coronavirus, di cui alla nota del 12 febbraio 2020, n. 4691;

CONSIDERATO che per il potenziamento delle attività di controllo connesse all'emergenza Coronavirus effettuate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) si rende necessario integrare le dotazioni di protezione individuale attualmente nella disponibilità degli stessi;

VISTA la nota del Segretario Generale del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 n. 939, con la quale i suddetti fabbisogni dei NAS sono stati sottoposti all'attenzione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai fini dell'autorizzazione al relativo acquisto;

VISTA la nota di riscontro del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 febbraio 2020 8595 che autorizza a procedere con gli acquisti necessari all'espletamento delle attività dei NAS;

VISTO il decreto legislativo del 18/4/2016, n.50, e successive modifiche, concernente "Codice dei contratti pubblici";

RITENUTO necessario avvalersi, come previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3 dell'ODCPC n. 630/2020, delle deroghe a talune disposizioni del citato decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente urgente necessità di rifornire dei dispositivi di protezione individuale;

RITENUTO di dover derogare, in particolare, ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 50/2016:

- art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

- artt. 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

- art. 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

- artt. 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

- artt.40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

- artt. 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- art. 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

-art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

-art. 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

- art.105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

-art.106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

VISTO l'articolo 3, comma 2 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che prevede che per l'espletamento delle attività previste dalla ordinanza stessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori possano avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e che con riferimento

alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possano essere derogati.

VISTO l'art.63 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti pubblici che prevede che “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;

VISTO il successivo comma 6 del suindicato art. 63 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici individuino gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionino almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

VISTO l'articolo 31 del citato Codice dei contratti concernente la nomina del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

Art.1–Per le motivazioni di estrema urgenza derivanti dalla dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020e sulla base di quanto disposto nei provvedimenti citati in premessa, di avviare la procedura di acquisto tramite affidamento ai sensi dell'art.63,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche, per l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e la rispettiva consegna presso le sedi individuate, come indicato nell'allegato A. Alla presente procedura di affidamento si applicano le deroghe previste all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, richiamata in premessa.

Art. 2–L'importo di spesa previsto è pari ad euro112.320,00 al netto di IVA. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 graveranno sulle risorse stanziare per l'emergenza in atto utilizzando la contabilità speciale n. 6183, di cui all'Ordinanza n.635/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 3–Di provvedere alla stipula dei relativi contratti, in deroga all'art. 32 comma 9 del codice dei contratti, secondo quanto consentito all'articolo 3, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, senza attendere il termine dilatorio e dandone immediata esecuzione.

Art. 4- Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, quale responsabile unico del procedimento, il dott. Alberto Zamparese – Direttore dell'Ufficio 5“Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi” della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio.

Art. 5 – Di delegare il dott. Alberto Zamparese– Direttore dell'Ufficio 5“Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi” della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio – alla stipula dei relativi contratti.

Roma, 22 febbraio 2020

F.to IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Giuseppe RUOCO